



# **Città di Paderno Dugnano**

Provincia di Milano

## ***Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale***

Approvato con deliberazione di c.c.  
n. 116 del 18/12/2002

In vigore dal 3 febbraio 2002

*Indice*

**CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Interventi e prestazioni
- Art. 4 Servizi socio-educativi

**CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

- Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 Definizione di reddito
- Art. 7 Definizione di patrimonio
- Art. 8 Indicatore situazione economica (I.S.E.)
- Art. 9 Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

**CAPO III - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI – MINIMO VITALE**

- Art. 10 Diritto alle prestazioni
- Art. 11 Criteri per l'accesso
- Art. 12 Servizi disciplinati
- Art. 13 Disponibilità dei servizi
- Art. 14 Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
- Art. 15 Parametri di valutazione
- Art. 16 Elementi delimitanti lo stato di bisogno
- Art. 17 Definizione di "minimo vitale"
- Art. 18 Caratteristiche degli interventi

**CAPO IV – INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA**

- Art. 19 Assistenza economica
- Art. 20 Destinatari dell'assistenza economica
- Art. 21 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 22 Beni mobili registrabili
- Art. 23 Istruttoria della domanda
- Art. 24 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 25 Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti
- Art. 26 Forma delle erogazioni

**CAPO V - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA**

- Art. 27 Assistenza domiciliare: definizione
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani (SAD): prestazioni
- Art. 30 Ammissione al servizio
- Art. 31 Criteri di ammissione
- Art. 32 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 33 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 34 Assistenza Domiciliare per Minori e per soggetti Handicappati

- Art. 35 Assistenza domiciliare integrata
- Art. 36 Pasti a domicilio
- Art. 37 Assistenza a persone in luoghi di ricovero permanenti e centri educativi
- Art. 38 Inserimento anziani in strutture protette – Definizione
- Art. 39 Composizione nucleo familiare
- Art. 40 Finalità
- Art. 41 Domanda ed istruttoria
- Art. 42 Retta a carico dell'anziano
- Art. 43 Recupero del credito
- Art. 44 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 45 Ammissione al beneficio
- Art. 46 Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali
- Art. 47 Requisiti delle strutture residenziali
- Art. 48 Inserimento occupazionale anziani
- Art. 49 Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- Art. 50 Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo
- Art. 51 Interventi socio-assistenziali a favore di minori
- Art. 52 Interventi psico-sociali

#### **CAPO VI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

- Art. 53 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 54 Avvisi pubblici
- Art. 55 Costo dei servizi
- Art. 56 Determinazione delle tariffe e agevolazioni
- Art. 57 Documentazione dell'I.S.E.

#### **CAPO VII - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

- Art. 58 Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Art. 59 Assegno di maternità

#### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 60 Assistenza in casi particolari
- Art. 61 Utilizzo dei dati personali
- Art. 61 Norme finali

**CAPO I**  
**FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1**  
**Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Il Comune di Paderno Dugnano esercita le proprie funzioni in campo sociale al fine di:

- a) potenziare, organizzare e coordinare la risposta della comunità anche attraverso l'integrazione tra attività istituzionali "pubbliche" e offerta del privato sociale;
- b) costruire e riorganizzare un sistema di regolazione sociale attraverso il servizio sociale professionale, le cui attività sono finalizzate:
  - alla lettura e decodificazione della domanda;
  - alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
  - all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete;
  - all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento al dettato dell'art. 22 della Legge n° 328/2000.

Per meglio svolgere le sue funzioni, il Comune di Paderno Dugnano, crea una banca dati informatizzata dei servizi sociali in grado di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di fornire tempestivamente i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

**Art. 2**  
**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Paderno Dugnano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art.13 del D.Lgs. 267/2000; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

**Art. 3**  
**Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Paderno Dugnano attiva tutti quegli interventi di assistenza alla persona finalizzati principalmente a:

- a) protezione e tutela del bambino;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e disabili;
- c) inserimento sociale di tutte le categorie svantaggiate;
- d) prevenzione delle tossicodipendenze;
- e) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- f) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio con l'intento di favorire il reinserimento sociale e produttivo;
- g) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico.

Al fine di garantire tutte le prestazioni assistenziali il Comune provvede a:

- a) valorizzare le forme organizzate di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che operano nel campo dell'assistenza anche tramite apposite convenzioni;
- b) intervenire direttamente tramite i propri servizi sociali;
- c) promuovere e sostenere forme di collaborazione a livello sovracomunale, così come meglio delineate negli istituendi Piani di Zona a livello distrettuale.

#### **Art. 4 Servizi socio-educativi**

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al capo II del presente Regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi a domanda individuale a carattere socio-educativo, definiti all'interno della normativa relativa all'ISEE, quali "prestazioni sociali agevolate".

### **CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, come indicata dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 130/2000.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza, prevista dal legislatore:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
2. Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
3. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
4. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Qualora il legislatore, con suoi propri provvedimenti, dovesse modificare e/o integrare la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza, la tabella di cui alla lett. a) si intenderà automaticamente modificata così come da fonte legislativa superiore.

#### **Art. 6 Definizione di reddito**

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 7 Definizione di patrimonio**

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 8 Indicatore situazione economica (I.S.E.)**

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

**Art. 9**

**Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. n. 109/98, (come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000, n°130).

**CAPO III**

**SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI – MINIMO VITALE**

**Art. 10**

**Diritto alle prestazioni**

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, siano essi cittadini dell'Unione Europea o extracomunitari. Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa prevista dall'art. 4, comma 14 della L.R. n° 1/2000.

**Art. 11**

**Criteri di accesso**

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente indicati.

A tal fine il Comune di Paderno Dugnano predispone strumenti adeguati di informazione e sviluppa progetti mirati a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

**Art. 12**

**Servizi disciplinati**

Il presente Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- a) la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- b) i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- c) le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;

- d) le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- e) le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- f) le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

A tal fine, il presente Regolamento è integrato da tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione in materia di organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali (Piano di Zona Distrettuale e Piano dei Servizi Comunale).

### **Art. 13 Disponibilità dei servizi**

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedono l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

### **Art. 14 Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali**

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente.

Le analisi relative ai carichi assistenziali vengono svolte dall'assistente sociale competente. A tal fine la sua autonomia tecnico-professionale e di giudizio, deve accompagnarsi ai principi su cui si basano i requisiti fondanti l'ordinamento professionale:

- a) concorrere alla programmazione dei servizi;
- b) concorrere all'organizzazione dei servizi.

### **Art. 15 Parametri di valutazione**

Le specificità delle condizioni indicate all'art. 8 saranno graduate secondo parametri di valutazione che sono fissati dal Piano di Zona Distrettuale, ai sensi dell'art. 19 della L. n° 328/2000, ferma restando l'autonomia e la titolarità di ogni Ente Locale di predeterminare più ottimali standard di funzionamento o diversificare una scala di priorità per ogni singola situazione di intervento.

### **Art. 16 Elementi caratterizzanti lo stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è definito dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informatico del servizio sociale comunale e/o territoriale.

Possono essere predisposti anche modelli a stampa contenenti i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- a) la composizione del nucleo familiare;
- b) il reddito individuale;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- e) condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa;
- f) lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- g) le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- h) la vita di relazione familiare o nell'ambito del quartiere.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

## **Art. 17**

### **Definizione di "minimo vitale"**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale il servizio sociale attiva una procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.

Il Comune di Paderno Dugnano assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza I.S.E.E., l'importo annuo di Euro 4.000.

Ai fini di una migliore armonizzazione dell'istituto, il Comune di Paderno Dugnano agisce di concerto con i Comuni del Distretto Asl Mi 1, secondo quanto stabilito nel Piano di Zona previsto ai sensi dell'art. 19 della L. n° 328/2000.

## **Art. 18**

### **Caratteristiche degli interventi**

Il Comune di Paderno Dugnano attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, eroga a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro, ovvero ticket per l'acquisto. Tale tipologia di intervento viene erogata mensilmente per un massimo di sei mesi. Sono ripetibili in seguito a relazione motivata da parte degli assistenti sociali, ovvero a nuova istanza o nuovo procedimento;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante l'erogazione straordinaria di somme di danaro, ovvero ticket per l'acquisto;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio svolto dallo stesso.

#### **CAPO IV INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA**

##### **Art. 19 Assistenza economica**

L'assistenza economica consiste in sussidi in danaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della *continuità* (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della *straordinarietà* (per occasionali situazioni di emergenza) o di *specificità*, (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia).

L'assistenza economica può essere erogata solo previa analisi socio-economica a cura del servizio sociale e solo se inserita in un progetto individuale finalizzato alla risoluzione delle cause del disagio, a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali, purché lo stesso sia inserito in un più globale progetto individuale finalizzato.

Relativamente ai soli casi in carico alla data di approvazione del presente regolamento il servizio predispone, entro anni cinque dalla stessa data, il suddetto progetto. Nelle more è consentita l'erogazione dell'assistenza economica dietro semplice istanza dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovino in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve

assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale, che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

Il servizio sociale, in tal senso, deve poter disporre di un data-base, inteso come servizio di informazione e di comunicazione, per una facile consultazione e classificazione delle richieste. Il data-base deve servire a raccogliere tutte le informazioni utili sulle persone alle quali è rivolto l'intervento, e deve essere predisposto in modo tale da essere aggiornato contestualmente alle evoluzioni registrate.

## **Art. 20**

### **Destinatari dell'assistenza economica**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Paderno Dugnano.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) dell'art. 18, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di attivazione della procedura di erogazione come quantificata all'art. 17 del presente Regolamento.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di Euro 77.468,54 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito dal CAPO II del presente Regolamento.

In caso di mancata attivazione della procedura per superamento della soglia di cui all'art. 17, è facoltà del richiedente rivolgersi, comunque, al Segretariato Sociale del Comune di Paderno Dugnano per un'eventuale riesame della domanda, anche alla luce di elementi aggiuntivi di valutazione.

## **Art. 21**

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata all'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali corredata dalla certificazione I.S.E.E.

Il modulo per la presentazione dell'istanza di contributo e/o di prestazione sociale viene redatto dal Servizio Sociale in base ai principi stabiliti dal D.Lgs. n° 130/2000. Il Servizio Sociale ha l'obbligo di richiedere ad integrazione della domanda di contributo economico ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria e la valutazione della domanda.

Qualora non sia già in possesso della certificazione I.S.E.E., il richiedente la prestazione sociale agevolata presenterà domanda al Comune o ai Centri di Assistenza Fiscali, che assolvono tale funzione.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

## **Art. 22**

### **Beni immobili e mobili registrabili**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, deve dichiarare l'eventuale possesso di beni immobili e mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

## **Art. 23**

### **Istruttoria della domanda**

La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale e vengono effettuati, ai sensi della Legge 191/98 e del D.P.R. 403/98, idonei controlli sulla veridicità dei dati riguardanti i redditi dichiarati.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige il progetto di intervento, di cui all'art. 19, che è sottoposto all'approvazione del Dirigente del Settore, o suo delegato.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui ai precedenti art. 18 e 19.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

## **Art. 24**

### **Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, di parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiva comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente al fine di superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

**Art. 25****Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti**

Il Dirigente del Settore Socioculturale, o suo delegato, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non può essere superiore a Euro 200,00 mensili e per non più di sei mesi, eventualmente rinnovabile previa analisi socio-economica da parte del servizio competente. Il sussidio non può comunque essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non può essere superiore a Euro 1.500,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; possono beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, vengano a trovarsi in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

La liquidazione dell'aiuto economico è eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il Servizio Sociale definisce una tabella modificabile e adeguabile per il calcolo del minimo vitale, ossia del costo che una persona deve affrontare per poter condurre una vita personale e sociale ad un livello minimo di dignità, decoro e autodeterminazione.

La tabella elenca tutte le spese ritenute necessarie a garantire la dignità e il decoro della persona nel corso di un anno. Si sommano poi tutte le entrate che concorrono a formare il reddito del richiedente. Si valuta quindi se il reddito consente di fare fronte alle spese calcolate e si stabilisce la somma da erogare, con scadenza mensile, per integrare le entrate insufficienti a far fronte al minimo vitale.

Qualora gli stanziamenti in Bilancio non consentano di esaurire tutte le richieste avanzate al servizio, lo stesso – visto anche il carico assistenziale accertato dall'Assistente Sociale – può disporre una riduzione proporzionale degli interventi per tutti gli aventi diritto, da calcolare sulla quota base di Euro 200 mensili.

Sulla base delle specifiche situazioni adeguatamente verificate la quota base mensile viene così parametrata al nucleo familiare del richiedente:

<b>condizione</b>	<b>parametro</b>
persona singola	100
due componenti	157
tre componenti	204
quattro componenti	246
cinque componenti	285
ogni componente in più	35
assenza di un coniuge e presenza figli minori in più	20
per ogni componente con invalidità superiore al 66% in più	50
presenza di figli minori con genitori entrambi esercenti attività di lavoro o	20

impresa in più	
----------------	--

Calcolata la QUOTA BASE MENSILE PARAMETRATA da essa vengono detratti i redditi di ogni genere percepiti dalla famiglia. Nelle detrazioni devono essere calcolate tutte le fonti di reddito sia in denaro che non in denaro, che comunque contribuiscono a costituire la reale situazione economica della famiglia.

Per la definizione dei calcoli sopradetti possono essere utilizzati tutti gli elementi comunque in possesso degli uffici comunali (autocertificazioni, autodichiarazioni, certificazioni, documenti, testimonianze, elementi di fatto, ecc.) purché risultino dalla relazione motivata del servizio competente. Le detrazioni causate da interventi non in danaro possono incidere fino ad un massimo del 50% della quota base mensile modificata.

## **Art. 26**

### **Forma delle erogazioni**

Le erogazioni possono assumere le seguenti forme, fatto salvo il valore totale come sopra calcolato:

- a) contributi diretti, in danaro;
- b) pagamento diretto da parte del Comune di debiti dell'assistito;
- c) buoni per l'acquisto di viveri od altri beni;
- d) esenzione totale o parziale dal pagamento di servizi, imposte, tasse, tariffe e diritti comunali quando la normativa vigente lo permette;
- e) pasti o ricoveri gratuiti;
- f) assistenza a domicilio;
- g) anticipazione senza oneri per sostituire future entrate certe dell'assistito (entrate previdenziali, assistenziali, ecc.).

La forma delle prestazioni è determinata sulla base della situazione reale ed è decisa con l'atto di concessione del beneficio, così come previsto dall'art. 25 del presente Regolamento. L'erogazione avviene al capo famiglia, salvo motivate eccezioni.

Le somme anticipate devono essere restituite al momento della riscossione delle entrate sostituite da parte dell'assistito. Il Comune può ricorrere ai sensi di legge alla riscossione forzata.

Per garantire i bisogni minimi fondamentali calcolati secondo i criteri esposti negli articoli precedenti può essere concessa una esenzione parziale o totale dal pagamento dei servizi, delle tariffe, delle imposte e tasse e di altri diritti comunali ove non esistano impedimenti normativi. L'esenzione può essere concessa, oltre che con le procedure e nei casi già descritti, anche in altre situazioni di disagio sociale adeguatamente documentate.

L'esenzione è concessa dal servizio competente a seguito di richiesta del servizio sociale comunale.

Le esenzioni così concesse sono a tutti gli effetti da considerare costi assistenziali e pertanto dovranno essere scorporate dai costi di gestione dei servizi interessati.

## **CAPO V**

### **SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA**

### **Art. 27**

#### **Assistenza domiciliare: definizione**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali ed educativi.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
- e) a minori affidati ai servizi sociali del comune;
- f) a minori che necessitano di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- g) assistenza domiciliare psico-educativa rivolta a soggetti portatori di handicap

### **Art. 28**

#### **Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

### **Art. 29**

#### **Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani (SAD): prestazioni**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani sono demandate principalmente le seguenti prestazioni:

- ✓ promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- ✓ azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- ✓ cura della persona e dell'abitazione;
- ✓ preparazione dei pasti;
- ✓ prestazioni di lavanderia;
- ✓ disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- ✓ quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste della persona assistita.

### **Art. 30**

#### **Ammissione al servizio**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani è disposta dal soggetto che ha la titolarità del servizio, sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

L'ente titolare all'erogazione delle prestazioni potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

### **Art. 31**

#### **Criteri di ammissione**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'ente titolare all'erogazione del servizio, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

### **Art. 32**

#### **Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare concorrono al costo del servizio nelle forme e maniere stabilite nei provvedimenti relativi alle tariffe e ai proventi per i servizi a domanda individuale.

Il valore economico dell'assistenza domiciliare concorre alla determinazione di eventuali altri contributi concessi sulla base della quota base mensile.

### **Art. 33**

#### **Parenti tenuti agli alimenti**

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 24.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

### **Art. 34**

#### **Assistenza Domiciliare per Minori e per soggetti Handicappati**

I Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori e quelli rivolti a soggetti disabili assumono valenza educativa e psico-educativa, le cui prestazioni vengono definite all'interno di un più complessivo progetto individuale redatto di concerto tra i servizi comunali e i servizi e le agenzie educative territoriali.

I progetti educativi sono periodicamente supervisionati e verificati, col coinvolgimento del servizio sociale comunale e di tutti i soggetti coinvolti, siano essi care-giver professionali e/o familiari.

### **Art. 35**

#### **Assistenza Domiciliare integrata**

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone non autosufficienti, attraverso l'intervento della ASL.

### **Art. 36**

#### **Pasti a domicilio**

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Dirigente del Settore Socioculturale, o suo delegato, con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito. Negli altri casi è a pagamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

### **Art. 37**

#### **Assistenza a persone in luoghi di ricovero permanenti e centri educativi**

Il Comune interviene per coprire le spese di ricovero per anziani, inabili, disabili e minori ricoverati in case di riposo, comunità e simili che prevedono rette in maniera continuativa. Il Comune interviene altresì per le spese inerenti la frequenza di centri educativi. L'intervento del Comune segue la legislazione vigente e si adatta alla reale situazione familiare dell'assistito.

L'intervento integra generalmente le quote versate dai familiari e si rapporta ai criteri già citati nel presente regolamento per gli altri tipi di contribuzione.

L'intervento può assumere le forme e modalità diverse legate alla prassi dei diversi luoghi di ricovero, sforzandosi però di favorire il diretto impegno dei familiari

### **Art. 38**

#### **Inserimento anziani e disabili in strutture protette - Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e del disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani, che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 35.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, o disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, unitamente alle quote versate dai familiari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La disciplina relativa ai criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate non interferisce in alcun modo con la disciplina relativa all'obbligazione patrimoniale agli alimenti, prevista dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

### **Art. 39**

#### **Composizione nucleo familiare**

Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221.

Ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 7, del decreto sopraindicato, l'Amministrazione si riserva di configurare una composizione diversa dal nucleo familiare (sempre estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'articolo 1 del D.P.C.M. n. 242/2001) in relazione a particolari prestazioni che verranno indicate di volta in volta dall'assistente sociale competente, a seguito della valutazione del carico socio-assistenziale specifico.

#### **Art. 40**

##### **Finalità**

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

#### **Art. 41**

##### **Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata, ove previsto, dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui all'art. 5 del presente regolamento, riferita al soggetto stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito sino a € 65 del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dalla persona sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

#### **Art. 42**

##### **Retta a carico dell'interessato**

L'interessato è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 5.165; detta franchigia, in caso di decesso dell'interessato al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

#### **Art. 43**

##### **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.165;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 44**

##### **Concorso dei parenti obbligati**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'interessato, secondo quanto stabilito nel precedente art.24.

#### **Art. 45**

##### **Ammissione a beneficio**

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente del Settore Socioculturale, in base ai principi di cui al presente Regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

#### **Art. 46**

##### **Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali**

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000, n. 328, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

#### **Art. 47**

##### **Requisiti delle strutture residenziali**

Le strutture residenziali per anziani abili o inabili, o per disabili, debbono comunque essere in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21.5.2001, n°. 308.

#### **Art. 48**

##### **Inserimento occupazionale anziani**

Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo il collocamento in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata.

Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

- ✓ la custodia di parchi e giardini;
- ✓ assistenza in biblioteca e saloni per mostre;
- ✓ regolare il traffico all'uscita delle scuole del territorio;
- ✓ piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
- ✓ accompagnamento dei bambini sullo scuolabus;
- ✓ disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente;
- ✓ supporto a servizio di trasporto gestiti con le modalità convenzionali previste dalla L. n° 266/1991.

L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre un ragionevole periodo di tempo giornaliero, ed essere compatibile con gli istituti giuridici e legislativi vigenti.

#### **Art. 49**

##### **Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria**

Il servizio sociale comunale è tenuto a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte della Autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono tradursi in:

- ✓ adozione dei provvedimenti urgenti;
- ✓ contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- ✓ assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- ✓ vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria competente;
- ✓ vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale, dando esecuzione alla prescrizione della Autorità giudiziaria;
- ✓ collaborazione con l'Autorità giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi al momento della dimissione dall'Istituto carcerario.

#### **Art. 50**

##### **Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo**

Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- ✓ reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- ✓ attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive integrazioni e modificazioni, da esercitare nelle modalità funzionali stabilite con l'Azienda Sanitaria Locale competente per materia;

- ✓ promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- ✓ individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- ✓ preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- ✓ determinazioni del contributo economico da corrisondersi agli affidatari per il mantenimento del minore, così come stabilito dal *Regolamento sull'affido familiare di minori*

## **Art. 51**

### **Interventi socio-assistenziali a favore di minori**

Il servizio sociale comunale, attraverso la sua articolazione funzionale, attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento delle scuole materne ed elementari e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

A tal fine, anche attraverso iniziative e interventi previsti da leggi di settore (L. n° 285/97, L. n° 45/99, etc...), verranno favorite all'interno delle realtà scolastiche del territorio azioni che:

- ✓ facilitino situazioni di benessere per il bambino, che stimolino lo sviluppo armonico della relazione con sé (sviluppo dell'emotività e della corporeità) e della relazione con l'altro;
- ✓ aiutino l'inserimento del bambino nella struttura scolastica accompagnandolo nel suo graduale adattamento ad orari, regole di comportamento, diversità di figure e ruoli a cui rapportarsi;
- ✓ accompagnino la sua accoglienza nel gruppo classe, la sua interazione con i compagni e le figure adulte;
- ✓ stimolino il bambino ad un apprendimento vivace e consapevole che favorisca l'attivazione delle risorse individuali ed il riconoscimento delle proprie potenzialità;
- ✓ offrano ai docenti delle prime classi elementari e medie ed al loro specifico ruolo formativo il contributo di un approccio metodologico e di strumenti di lavoro da affiancare alla progettazione della propria attività didattica, per una realizzazione più efficace della stessa.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia, che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

## **Art. 52**

### **Interventi psico-sociali**

Gli interventi psico-sociali in favore dei minori, riguardano nello specifico:

- ✓ la predisposizione di relazioni psico-sociali a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ l'attuazione di valutazioni psicologiche, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria, su casi specifici;
- ✓ interventi di supporto psicologico a vantaggio di minori, previsti nei progetti elaborati dall'unità operativa che si occupa dei minori;

- ✓ la partecipazione nei casi penali minorili ai procedimenti giudiziari;
- ✓ la partecipazione al lavoro di verifica su situazioni familiari seguite con interventi di assistenza domiciliare;
- ✓ la progettazione delle linee d'intervento e l'analisi di lettura dei casi seguiti dal servizio.

## **CAPO VI**

### **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

#### **Art. 53**

##### **Tipologia dei servizi socio-educativi**

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, e che vengono meglio delineati e descritti nel Piano per il Diritto allo Studio, redatto ai sensi della L.R. n° 31/1980.

#### **Art. 54**

##### **Avvisi pubblici**

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

#### **Art. 55**

##### **Costo dei servizi**

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

#### **Art. 56**

##### **Determinazione delle tariffe e agevolazioni**

I cittadini compartecipano al costo dei servizi di cui al presente Capo, nelle modalità stabilite dai provvedimenti collegati legati ai documenti di programmazione economico-finanziaria, relativi alla determinazione delle tariffe e dei proventi per i servizi a domanda individuale.

#### **Art.57**

##### **Documentazione dell'I.S.E.**

Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4.4.2001, n° 242, che ha modificato il D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221.

La dichiarazione unica deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18.5.2001.

## **CAPO VII**

### **MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N° 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

#### **Art. 58**

### **Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori**

L'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinate condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune, mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente, ovvero a normative applicative successive a quella istitutiva dell'assegno.

### **Art. 59**

#### **Assegno di maternità**

##### **(a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità)**

L'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva (e successive modificazioni e integrazioni) e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicate dalla legge e dai decreti attuativi della stessa. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente, ovvero a normative applicative successive a quella istitutiva dell'assegno.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 60**

#### **Assistenza in casi particolari**

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo IV, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente del Settore Socioculturale sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 5 del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

### **Art. 61**

#### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

## **Art. 62**

### **Norme finali**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Titolo Secondo del *Regolamento per la concessione di benefici a enti e privati*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30.04.1999.

Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono competenza dei dirigenti dei settori interessati.

In caso di dubbi interpretativi si fa espresso rinvio alla normativa di settore in vigore a livello nazionale.

In caso di conflitti di competenza decide il Sindaco sentito il Segretario Generale.

Il presente Regolamento è eventualmente integrato da altri strumenti di programmazione sociale, socio-assistenziale e socio-educativa espressamente previsti da norme statali, regionali e/o locali.

Gli uffici comunali sulla base delle direttive operative dei dirigenti si conformeranno alle procedure previste nel presente regolamento entro sei mesi dalla sua approvazione.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 116 del 18/12/2002

- pubblicata dal 7/01/2003 al 22/01/2003
- divenuta esecutiva in data 18/01/2003

Il Regolamento, ai sensi dell'art.74, comma 7 dello Statuto comunale, è entrato in vigore il 3 febbraio 2003 essendo stato ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15, dal 19 gennaio 2003 al 2 febbraio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Caretto